



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Florenzo	STORELLI	Cons. Relatore
Carlo	CELANI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 R.G.S. FISI iscritto al n. 2024/0003,  
promosso

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal  
Procuratore Federale avv. Stefania Cappa

Reclamante

CONTRO

Roberto VISENTIN, nato a Treviso (TV), il 06.10.1962, Cod. Tess. n. 11226,  
rappresentato dagli avv.ti Maria Laura Guardamagna e Massimiliano Valcada

Resistente e Reclamante incidentale

Federica MONTI, nata ad Auronzo di Cadore (BL), il 10.02.1969, Cod. Tess. n. 18364,  
rappresentata dall'avv. Rolando Favella;

Resistente

per la riforma della decisione n. 0008/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data  
27.11.2024, resa tra le parti, pubblicata ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. il 29.11.2024,



*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P' and 'C'.*

la quale ha statuito quanto segue:

*"assolve David ALVERA', Andrea CIRIOTTO, Celso CHENET, Vittorio DAL VECCHIO, Giulia GIANESINI, Federica MONTI, Davide PETTINI, Federica RUZZANTE, Vittorio SOVILLA, Michele TOMMASI, Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 2 dell'atto di deferimento perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare.*

*Assolve Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento per non aver commesso il fatto.*

*Assolve Roberto VISENTIN e Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 4 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.*

*Assolve Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 5 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.*

*Condanna Roberto VISENTIN per l'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento, ritenuta la sussistenza dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 57 del R.G.S. FISJ alla pena di cui all'art. 55 lett. B sub b) del R.G.S. FISJ della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici (15)".*

Visto il reclamo promosso dalla Procura Federale in persona del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa in data 06.12.2024 (Prot. n. 2024/745) ed i relativi allegati;

visto il reclamo incidentale proposto dal sig. Roberto Visentin in data 13.12.2024 (Prot. n. 2024/774);

viste le memorie depositate dalle Parti entro il termine del 09.01.2025, ore 13.00;

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale del 15.01.2025 il Consigliere avv. Florenzo Storelli

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'indagine avviata dalla Procura Federale a seguito della ricezione di alcune lettere anonime che denunciavano presunte condotte antisportive di alcuni membri del Consiglio Regionale FISJ Veneto.

All'esito delle indagini, con atto di incolpazione del 30 settembre 2024, il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale i tesserati David Alverà, Andrea Ciriotto, Celso Chenet, Vittorio Dal Vecchio, Giulia Giancesini, Gianluca Lorenzini, Federica Monti,

Davide Pettini, Federica Ruzzante, Vittorio Sovilla, Michele Tommasi e Roberto Visentin, per rispondere delle violazioni, così come riportate nell'atto di deferimento:

- Punto 1) atto di deferimento: "si contesta al Sig. Gianluca Lorenzini la violazione dell'art. 6, comma 4 dello Statuto Federale FISJ, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'attenuante di cui all'art. 60, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISJ, per aver restituito i soldi prima ancora che gli venisse notificato l'avviso di conclusione indagini";
- Punto 2) atto di deferimento: "si contesta all'intero Consiglio Direttivo del Comitato regionale FISJ Veneto la violazione degli articoli 6, comma 4; 21 lett. hh; 33, comma 8 dello Statuto Federale FISJ; 89 del Regolamento Organico FISJ e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per la condotta sopra descritta, a far data dal 28 settembre 2022, per tutto l'anno 2023 e l'anno 2024 sino al mese di aprile", avendo esercitato le funzioni in assenza di delibere formali, ovvero adottando delibere prive dei requisiti di forma e di sostanza che tali documenti devono necessariamente presentare;
- "Per i Sig.ri David Alverà, Federica Monti e Roberto Visentin si contesta anche la recidiva ex art. 57 del Regolamento di Giustizia FISJ.
- Ai Sig.ri Roberto Visentin e Federica Monti si contesta altresì l'aggravante di cui all'art. 58 lett. a) e b) del regolamento di Giustizia FISJ; invece ai restanti membri del consiglio direttivo, ovverosia i Sig.ri Andrea Ciriotta, Celso Chenet, Vittorio Dal Vecchio, Giulia Gianesini, Davide Pettini, Federica Ruzzante, Vittorio Sovilla e Michele Tommasi si riconosce l'attenuante di cui all'art. 60, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISJ per essersi adoperati ad agire secondo le normative federali dopo la sospensione dei Sig.ri Visentin e Monti";
- Punto 3) atto di deferimento: "si contesta ai Sig.ri Federica Monti e Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4 dello Statuto Federale FISJ; 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI" perché nel corso della riunione di Consiglio del Comitato regionale FISJ Veneto del giorno 6 febbraio 2024 avrebbero comunicato circostanze – relative ai procedimenti riuniti FISJ/2023/0001 e FISJ/2023/0002 – che avrebbero dovuto rimanere riservate;
- Punto 4) atto di deferimento: "si contesta ai Sig.ri Federica Monti e Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4; 21 lett. hh; 33, comma 8 dello Statuto Federale FISJ; 89 del Regolamento Organico FISJ e 2, 10, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'aggravante di cui all'art. 58, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISJ" perché la sig.ra Monti si sarebbe occupata di aggiornare i contratti dei tecnici di sci alpino, in assenza di delibera,

- senza alcun mandato ed in palese contrasto con il ruolo rivestito in Comitato;
- Punto 5) atto di deferimento: *"si contesta al Sig. Roberto Visentin la violazione degli articoli 6, comma 4 dello Statuto Federale FISl; 2 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*, in quanto avrebbe violato gli obblighi di riservatezza sull'esistenza di un procedimento disciplinare raccontando in sede di riunione consiliare del 31 luglio 2024 che la Procura aveva chiesto allo stesso Comitato la consegna di documentazione.

La posizione del Sig. Gianluca Lorenzini veniva definita ai sensi dell'art. 31 RGS FISl in data 14 ottobre 2024.

Il Tribunale Federale si riuniva all'udienza del 13 novembre 2024 per la trattazione. In tale occasione, alla presenza del Procuratore Federale e dei difensori delle parti, il giudice di prime cure, risolte le questioni preliminari, rinviava al 21 novembre 2024 per l'esame dell'incolpata sig.ra Giulia Giancesini e per la discussione.

A tale ultima udienza, dopo l'esame della tesserata Giulia Giancesini e la discussione del Procuratore Federale e dei difensori delle parti, il giudice di prime cure decideva sul procedimento, così statuendo:

*"assolve David ALVERA', Andrea CIRIOTTO, Celso CHENET, Vittorio DAL VECCHIO, Giulia GIANESINI, Federica MONTI, Davide PETTINI, Federica RUZZANTE, Vittorio SOVILLA, Michele TOMMASI, Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 2 dell'atto di deferimento perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare.*

*Assolve Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento per non aver commesso il fatto.*

*Assolve Roberto VISENTIN e Federica MONTI dall'illecito di cui al capo 4 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.*

*Assolve Roberto VISENTIN dall'illecito di cui al capo 5 dell'atto di deferimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.*

*Condanna Roberto VISENTIN per l'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento, ritenuta la sussistenza dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 57 del R.G.S. FISl alla pena di cui all'art. 55 lett. B sub b) del R.G.S. FISl della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici (15)".*

Successivamente, il 6.12.2024, la Procura Federale ha presentato rituale reclamo

AP  
C  
an

(Prot. n. 2024/745) avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale in relazione ai capi di incolpazione nn. 3), 4) e 5), conseguentemente chiedendo, quanto alla sig.ra Federica Monti, incolpata ai punti nn. 3) e 4) dell'atto di incolpazione, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 RG FISJ, comma 1 lett. d) della sospensione in mesi 7 (in luogo della assoluzione disposta dal Tribunale Federale); quanto al sig. Roberto Visentin, incolpato per i capi nn. 3), 4) e 5) dell'atto di incolpazione, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 RG FISJ, comma 1 lett. d) della sospensione in mesi 9 (in luogo della sospensione per giorni 15 disposta dal Tribunale Federale limitatamente al ritenuto illecito di cui al capo 3) dell'atto di deferimento). Tra i motivi di censura della pronuncia del giudice di prime cure, la Procura Federale ha contestato la non corretta ed adeguata valutazione delle condotte poste in essere dagli incolpati, cosa che avrebbe portato il Tribunale ad irrogare, con particolare riguardo al sig. Visentin, un trattamento sanzionatorio troppo lieve rispetto alle violazioni commesse e, con riferimento alla sig.ra Monti, ad una pronuncia pienamente assolutoria.

Il 13.12.2024, il sig. Roberto Visentin, per il tramite dei difensori costituiti avv.ti Massimiliano Valcada e Maria Laura Guardamagna, ha proposto reclamo incidentale ex art. 41 RG FISJ (Prot. n. 2024/774) avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale in relazione al capo terzo d'incolpazione, chiedendo l'assoluzione per ritenuta insussistenza di alcuna condotta vietata da parte del medesimo sig. Visentin.

In data 8.01.2025 è giunta la memoria difensiva della sig.ra Federica Monti (Prot. n. 2025/011), difesa dall'avv. Rolando Favella, il quale ha chiesto, nell'interesse della propria assistita, il rigetto del reclamo avanzato dalla Procura Federale e la conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale.

In data 9.01.2025 hanno depositato ritualmente memoria difensiva, rispettivamente, la Procura Federale (Prot. n. 2025/014), replicando a quanto dedotto dalla sig.ra Federica Monti e insistendo per la ritenuta illiceità delle condotte alla stessa contestate (fin dal primo grado di giudizio), nonché il sig. Roberto Visentin (Prot. n. 2025/024), chiedendo il rigetto del reclamo promosso dalla Procura Federale, confutando integralmente quanto in esso dedotto, ed insistendo per l'accoglimento del reclamo incidentale, con conseguente richiesta di assoluzione di Roberto Visentin da ogni contestazione per non aver commesso il fatto.

In data 15.01.2025 si è tenuta l'udienza innanzi a codesta Corte Federale.

L'udienza per la trattazione dei reclami proposti ha avuto luogo in presenza del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, dei difensori delle Parti indicate in epigrafe.

AP  
a

Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Florenzo Storelli, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio.

Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Federale di Appello ritiene che la decisione del Tribunale Federale debba essere confermata.

Quanto all'illecito di cui al capo 3 dell'atto di deferimento, la Corte Federale di Appello ritiene corretta la ricostruzione operata dal Tribunale Federale circa la violazione degli artt. 6 dello Statuto Federale FISI e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI da parte del Sig. Roberto Visentin.

Come affermato nel primo grado di giudizio e dalle evidenze probatorie in atti, il Sig. Visentin nel corso della riunione del Consiglio del Comitato Regionale Veneto del 6 febbraio 2024 comunicava ai presenti, nome e cognome di un indagato in un giudizio disciplinare, penale e militare (rectius Marco Corrdaini), riferendo e rendendo altresì pubbliche, circostanze che dovevano essere ancora oggetto di esame e discussione nei diversi gradi di giudizio: nello specifico l'esito dell'atto di deferimento per i procedimenti riuniti n. FISI/2023/0001 e FISI/2023/0002.

Le argomentazioni addotte dalla difesa del Sig. Visentin nel reclamo incidentale circa l'omessa definizione, nelle carte federali, di "informazioni riservate" contenute nell'art. 8 del Codice di Comportamento CONI, non appare corretta.

L'art. 8 del Codice di Comportamento CONI "Dovere di riservatezza" statuisce che "Salvo il diritto di agire agli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati".

La norma in questione, in re ipsa, contiene il perimetro di riferimento delle "informazioni riservate", la cui divulgazione comporta la violazione dell'art. 8 cit., ovvero sia alle informazioni "relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati".

Dunque, è da escludere un vulnus normativo come richiamato dalla difesa del Sig. Visentin, in quanto l'interpretazione letterale della norma consente di ricondurre il

AP  
C  
D

dovere di riservatezza all'alveo delle informazioni riservate relative a procedimenti in corso e non definitivi; senza che, nel caso in questione, debbano trovare applicazione i principi dell'ordinamento penale.

Ritenuta non applicabile la normativa processualpenalistica, la condotta posta in essere dal Sig. Visentin integra, comunque, la violazione del dovere di riservatezza impostogli ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento CONI, avendo, non solo riferito informazioni riservate, rendendole così pubbliche, bensì avendole anche fatte verbalizzare.

Pertanto, non può essere accolta anche la richiesta "tenuità del fatto" perché la divulgazione di dati sensibili e coperti da riservatezza, violati da chi ricopre un ruolo apicale nella Federazione non può essere considerato alla stregua di una violazione disciplinare di minimo disvalore.

Perciò, la Corte di Appello Federale, ritenuta la sussistenza dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 57 del R.G.S. FISJ, ritiene di confermare la decisione di primo.

In ordine alla posizione della tesserata Federica Monti, La Corte ritiene non sia stata raggiunta la prova che la tesserata abbia partecipato alla realizzazione dell'illecito contestato.

Infatti, nella riunione del Comitato Regionale Veneto del 6 febbraio 2024 non vi è traccia di sue dichiarazioni sul punto, né vi sono altri elementi che possano portare ad un giudizio di responsabilità.

Quanto all'illecito di cui al capo 4 dell'atto di deferimento, la Corte Federale di Appello ritiene che non vi siano violazioni disciplinari della tesserata Federica Monti (vicepresidente vicario) e, di conseguenza del tesserato Roberto Visentin (presidente), per le condotte di cui al capo 4 dell'atto di deferimento.

La recente riforma dello Sport, ed in particolare, la disciplina del "lavoro sportivo" hanno creato nel mondo sportivo notevoli difficoltà interpretative e di applicazione di non facile soluzione.

È comprensibile, quindi, che molte società, dirigenti e tesserati si siano trovati in disagio nella redazione dei nuovi contratti da adeguare alla sopravvenuta normativa.

Il fatto che la tesserata Monti (commercialista) abbia espresso dei pareri professionali, gratuiti, non può essere considerata una violazione disciplinare, ma semplice supporto interpretativo per i tesserati su di una materia complessa e nuova, senza dover ricorrere a professionisti esterni alla Federazione, con superfluo dispendio economico.

NP  
C  
R

Quanto all'illecito di cui al capo 5 dell'atto di deferimento, la Corte Federale di Appello ritiene che nella fattispecie contestata al tesserato Roberto Visentin non vi siano elementi di violazione disciplinare.

Infatti, l'incolpato, come emerge dal verbale del consiglio del 31 luglio 2024, si è limitato a comunicare al Consiglio la richiesta da parte della Procura Federale dei verbali e delle delibere del Comitato Regionale Veneto per gli anni 2022, 2023, 2024, senza fare alcun riferimento ai soggetti coinvolti, né all'oggetto dell'indagine.

Tale comunicazione, deve essere considerata quale atto dovuto, in ottemperanza agli obblighi di riservatezza e, quindi, di lealtà e correttezza.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

definitivamente pronunciando, nel procedimento FIS/2024/0003

- ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, **respinge** il reclamo proposto dalla Procura Federale ex art. 40 RGS FIS avverso la sentenza n. 008/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data 27.11.2024, resa tra le parti, pubblicata ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. il 29.11.2024;
- ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, **respinge** il reclamo incidentale proposto dal sig. Roberto Visentin ex art. 41 RGS FIS avverso la sentenza n. 008/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data 27.11.2024, resa tra le parti, pubblicata ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. il 29.11.2024, che, per l'effetto, si conferma integralmente;
- **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2025,

Avv. Daniele Portinaro



Avv. Florenzo Storelli



Avv. Carlo Celani

